



Comune di Nocciano

Provincia di Pescara

Via San Rocco, 1 - 65010 Nocciano

085 - 847135 fax 085 - 847602

C.F. e P.IVA: 00221360688

E-mail: finanze@comune.nocciano.pe.it

SETTORE FINANZIARIO

data: 21/12/2022

prot . n.: 5839

RELAZIONE

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE – ART. 20 DEL D.LGS. NR. 175/2016

La Legge di stabilità per l'anno 2015 (commi 611-614 dell'art. 1 della Legge nr. 190/2014) prevedeva che le pubbliche amministrazioni avviassero un percorso di razionalizzazione delle società partecipate, direttamente o indirettamente, allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*, nonché un obiettivo specifico connesso alla riduzione, entro l'anno 2015, del numero delle società pubbliche;

Il testo di legge recepiva in parte le indicazioni fornite dal Commissario della *spending review* Prof. Carlo Cottarelli con il proprio documento del 7 agosto 2014 denominato *“Piano di razionalizzazione delle società partecipate locali”* e nasce con l'intento di potenziare il disposto dell'art. 3, comma 27 e seguenti, della Legge nr. 244/2007, secondo cui gli Enti Locali non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, mentre risulta invece ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale;

La disciplina in materia indicava quali fossero i criteri da considerare per giungere al perseguimento degli obiettivi ricercati riepilogandoli in cinque punti fondamentali:

- Eliminazione delle società non indispensabili, vale a dire che svolgono servizi non strettamente necessari al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente;
- Soppressione delle società composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti,
- Eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile;
- Aggregazione delle società che svolgono servizi pubblici locali;
- Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

Il legislatore, nonostante individuasse gli obiettivi e le direttrici attraverso cui muoversi, riconosceva tuttavia il discrezionale ruolo programmatico dell'organo di direzione politica dell'Ente, riservandogli un certo spazio di autonomia di scelta e margini di flessibilità operativa che garantissero l'approvazione di misure e iniziative realmente praticabili

Con il D. Lgs. nr. 175/2016 recante *“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”*, pubblicato in G.U. nr. 210 dell'08.09.2016 sono stati ribaditi e rafforzati i principi sopra enunciati. L'art. 24 del D. Lgs. nr. 175/2016 *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* recante *“Revisione straordinaria delle partecipazioni”* prevedeva che le pubbliche amministrazioni dovessero effettuare, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, alla data di entrata in vigore del medesimo, individuando quelle che dovevano essere alienate o che dovevano essere oggetto delle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2.

Con deliberazione di C.C. nr. 42 del 28.12.2021 con cui è stata effettuata, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. nr. 175/2016, la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie dell'Ente per l'anno 2021, con il seguente esito:

SOCIETA'	PARTECIPAZIONE	ESITO
A.C.A. S.P.A.	DIRETTA	MANTENIMENTO
RISORSE IDRICHE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	INDIRETTA (tramite A.C.A. S.p.A.)	IN LIQUIDAZIONE
HIDROWATT ABRUZZO S.P.A.	INDIRETTA (tramite A.C.A. S.p.A.)	MANTENIMENTO
Ecologica Pescarese Spa IN LIQUIDAZIONE	DIRETTA	IN LIQUIDAZIONE
Terre Pescaresi Sco. Cons a r.l. IN LIQUIDAZIONE	DIRETTA	IN LIQUIDAZIONE

L'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", commi 1-2-3-4, del D. Lgs. nr. 175/2016, dispone che:

"1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114](#), le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'[articolo 4](#);*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'[articolo 4](#).*

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'[articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114](#) e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4";

Conseguentemente, le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del D. Lgs. nr. 175/2016 in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, ovvero che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, commi 1 e 2 devono essere alienate o devono essere oggetto di misure di razionalizzazione.

L'art. 4 del D. Lgs. nr. 175/2016, stabilisce che:

"1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il

perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione

totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16”;

L'art. 5, commi 1 e 2, del D. Lgs. nr. 175/2016, stabilisce che: “1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate”;

L'art. 20, commi 1 e 2, del D. Lgs. nr. 175/2016, stabilisce che: “1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

Devono, pertanto, essere alienate o oggetto, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. nr. 175/2016, di misure quali piani di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, le partecipazioni per le quali di verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. Non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento di finalità istituzionali dell'Ente di cui all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. nr. 175/2016, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

2. Non sono riconducibili, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D. Lgs. nr. 175/2016, allo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. nr. 50/2016;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D. Lgs. nr. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del D. Lgs. nr. 50/2016;

3. Ricorrono le seguenti ipotesi previste dall'art. 20, comma 2, del D. Lgs. nr. 175/2016:

- a) Partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del D. Lgs. nr. 175/2016;
- b) Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad € 500.000,00;
- e) Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) Necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del D. Lgs. nr. 175/2016.

Le disposizioni del D. Lgs. nr. 175/2016 devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

È fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

-In società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3 bis, D.L. nr. 138/2011 e ss. mm. e ii., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Nocciano e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica, ovvero che il medesimo affidamento rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del D. Lgs. nr. 175/2016 in materia di società in house;

-In società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente.

Alla luce delle disposizioni di cui al D. Lgs. nr. 175/2016 modificato dal D. Lgs. nr. 100/2017, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia ed alla discrezionalità dell'Ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria, anche se di minima entità.

Il Comune di Nocciano detiene partecipazioni societarie nelle seguenti società, rispetto alle quali viene effettuata la ricognizione ordinaria, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. nr. 175/2016:

SOCIETA'	PARTECIPAZIONE	QUOTA
A.C.A. S.P.A.	DIRETTA	1,45%
RISORSE IDRICHE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	INDIRETTA (tramite A.C.A. S.p.A.)	1,45%
HIDROWATT ABRUZZO S.P.A.	INDIRETTA (tramite A.C.A. S.p.A.)	0,58%
Ecologica Pescara Spa IN LIQUIDAZIONE	DIRETTA	3,56%
Terre Pescaresi Sco. Cons a r.l. IN LIQUIDAZIONE	DIRETTA	0,8985%

Si esaminano di seguito le caratteristiche delle partecipazioni possedute nelle citate compagini societarie.

- **ACA S.p.A. in house providing:**

Gestore unico del ciclo integrato delle acque nell'ATO Pescara nr. 4 (Ente d'Ambito Territoriale nr. 4), fornisce acqua ai Comuni facenti parte dell'ATO della Provincia di Pescara e di alcuni Comuni delle Province di Teramo e di Chieti. E' una società a totale partecipazione pubblica e l'intero pacchetto azionario è detenuto dai Comuni serviti del pescarese, teramano e chietino. La Società è soggetta al controllo analogo dell'ERSI.

Denominazione	Natura giuridica	Informazioni societarie
Azienda Comprensoriale Acquedottistica (A.C.A.) S.p.A. in house providing	Società per Azioni	Consiglio di Amministrazione composto da tre membri: Presidente: Ing. Giovanna Brandelli Componenti: Dott. Bartolomeo Donato Di Matteo – Dott. Pierpaolo Canzano

Codice Fiscale	91015370686
Partita IVA	01318460688
Forma giuridica	Società per Azioni
Anno di costituzione della Società	ACA S.p.A. in house providing è nata nell'anno 2002 dalla trasformazione dell'Azienda Consortile Acquedottistica - Pescara
Natura di holding	NO
Sede legale	Pescara
Indirizzo	Via Maestri del Lavoro d'Italia, 81
Telefono	085-41781
Fax	085-4156113
PEC	aca.pescara@pec.it
Sito istituzionale	www.aca.pescara.it
Attività svolta	La società ha per oggetto prevalente l'amministrazione nonché la gestione anche integrata delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio del servizio idrico integrato ad essa conferiti in proprietà all'atto della costituzione o successivamente acquisiti, anche mediante mezzi propri. La società svolge la propria attività nel settore del Servizio Idrico Integrato dove opera in qualità di gestore unico in base alla delibera di affidamento dell'ATO nr. 4 del pescarese. Il servizio viene svolto nelle province di Pescara, Chieti e Teramo. La Società ACA S.p.A. controlla direttamente o partecipa nelle seguenti società che svolgono attività funzionali e/o complementari al core business: - Risorse Idriche s.r.l. in liquidazione: 100%

	- Hydrowatt Abruzzo S.p.A.: 40% (produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile) Settore di attività: ATECO I livello: raccolta, trattamento e fornitura di acqua ATECO II: raccolta, trattamento e fornitura di acqua; cod. 36	
Affidamenti	L'affidamento del servizio fa capo all'ERSI.	
Quota di partecipazione detenuta direttamente nella società	1,45%	
Numero dipendenti	133 (Bilancio 2021)	
Costo del personale	€ 10.614.696,00 (Bilancio 2021)	
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	tre	
Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 148.739,00 lordi annui (Bilancio 2021)	
Numero dei componenti dell'organo di controllo	tre	
Compensi dei componenti dell'organo di controllo	€ 106.579,00 lordi annui (Bilancio 2021)	
Risultato di esercizio (ultimi cinque anni)	Anno di riferimento 2021	
	Bilancio approvato	SI
	Risultato d'esercizio	1.934.007,00
	Anno di riferimento 2020	
	Bilancio approvato	SI
	Risultato d'esercizio	3.414.660,00
	Anno di riferimento 2019	
	Bilancio approvato	SI
	Risultato d'esercizio	10.415.791,00
	Anno di riferimento 2018	
	Bilancio approvato	SI
	Risultato d'esercizio	2.883.599,00
	Anno di riferimento 2017	
	Bilancio approvato	SI
	Risultato d'esercizio	1.019.395,00
Fatturato (ultimi tre anni)	Anno di riferimento 2021	
	Fatturato	60.183.677,00
	Anno di riferimento 2020	
	Fatturato	59.121.188,00
	Anno di riferimento 2019	
	Fatturato	73.469.393,00

Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti finanziari	NO
---	----

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1, comma 4, lett. a)	NO
Società contenuta nell'allegato A del D.Lgs. nr. 175/2016	NO
Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione	NO
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art. 20, comma 2, lett. c)	NO Questo Ente non detiene partecipazioni in società o enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe e/o simili a quelle di ACA S.p.A. e la società svolge servizi non internalizzabili in base alla vigente legislazione statale e regionale.
Necessità contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f)	In relazione al contenimento dei costi di funzionamento si segnala che, per la difficile situazione finanziaria l'amministratore della società, in data 18.11.2013, ha chiesto al Tribunale di Pescara l'ammissione della società alla procedura di concordato preventivo. Detta richiesta veniva favorevolmente approvata con decreto in data 05.02.2015. Detto procedimento prevedeva le seguenti indicazioni di massima da rispettare: - Stipula di una convenzione confermativa dell'affidamento del servizio idrico integrato con ATO come da accordo quadro autorizzato dal Tribunale di Pescara con decreto del 04.11.2014; - Pagamento delle spese correnti necessarie per assicurare la continuità aziendale nel periodo di interesse del Piano; - La ristrutturazione dell'azienda, con realizzazione di economie in alcune aree della stessa e conseguente rimodulazione di tutti i costi di produzione ivi compresi quelli del personale; - L'efficientamento del servizio di fatturazione e riscossione con particolare incisione sul profilo recupero debiti pregressi. Sui costi di gestione della governance della Società si è già intervenuti mediante una drastica riduzione delle persone e dei relativi compensi erogati. Il Tribunale di Pescara, con decreto collegiale del 28.04.2016 depositato il 31.05.2016, ha omologato il concordato preventivo con continuità aziendale proposto da ACA S.p.A, in house providing. Con la sentenza di omologa della procedura di concordato preventivo del 31.05.2106, la società ha iniziato il 26.09.2016 ad eseguire il pagamento dei creditori privilegiati e successivamente dei creditori chirografari. Alla data del 31.03.2021 risultano pagati debiti per circa 51.4 milioni di euro in favore dei creditori del concordato rispetto al complessivo importo di € 69.098.625, pari ad oltre il 74% del debito totale. Nel corso dell'esercizio la società ha beneficiato della possibilità di sospensione e rinvio per un periodo di sei mesi delle rate in scadenza per effetto dell'art. 9, comma 1, D.L. nr. 23/2020, convertito in Legge nr. 40/2020.
Necessità di aggregazione di società (art. 20, comma 2, lett. g)	NO Un aspetto dirimente da tenere in considerazione per l'applicazione del criterio di razionalizzazione riguarda le

	competenze in materia di organizzazione dei SPL all'interno degli ATO. Le funzioni di governo degli ATO sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, che aggregano gli enti locali ricadenti nell'ATO e la cui individuazione spetta sempre alla Regione: in Abruzzo l'ERSI (Ente Regionale per il Servizio Idrico). Ne consegue che l'owner del processo di aggregazione delle società pubbliche che erogano il medesimo servizio pubblico locale di rilevanza economica nel settore idrico non può che essere l'ente di governo dell'ATO regionale ovvero l'ERSI ed è con tale soggetto e nel contesto di tale aggregazione che devono essere gestite le relative politiche del Comune.
Holding pura	NO
Società in house	SI – La Società non appartiene ad un gruppo e non è sotto il controllo dominante di altre società. La società è soggetta al controllo analogo esercitato dall'ERSI (già ATO nr. 4 del pescarese).
Previsione nello Statuto della società in house di limiti sul fatturato	
Esito della ricognizione	La società non risulta oggetto di interventi di razionalizzazione. La competenza circa un eventuale intervento di razionalizzazione è comunque da attribuirsi al nuovo Ente Regionale per il Servizio Idrico che rappresenta l'owner del processo di aggregazione delle società pubbliche che erogano il medesimo servizio pubblico locale di rilevanza economica nel settore idrico ed è con tale soggetto e nel contesto di tale aggregazione che devono essere gestite le relative politiche del Comune.
Modalità (razionalizzazione)	//
Termine previsto per la razionalizzazione	//

- **Ecologica Pescarese Spa in liquidazione:**

Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali.

La società non ha fornito la scheda di rilevazione per il censimento delle partecipazioni pubbliche (art 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014) nonché la scheda di rilevazione per il censimento dei rappresentanti delle Amministrazioni presso Organi di Governo, Società ed Enti (art 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

- **Terre Pescaresi Società Consortile a r.l. in liquidazione:**

La società ha per oggetto la valorizzazione del comprensorio della Provincia di Pescara, attraverso le promozioni ed il sostegno dei fattori di sviluppo ed occupazionali, operando quale organismo intermediario di piani nelle forme previste da normative comunitarie, nazionali e regionali.

La società ha pertanto il compito di favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale della provincia di Pescara attraverso anche, ma non solo, la creazione di nuove imprenditorie e la gestione di servizi, sia economici che sociali.

Essa promuove progetti di interesse collettivo in assenza di scopo di lucro con l'unico obiettivo di migliorare la qualità della vita nei territori rurali.

La società non ha fornito la scheda di rilevazione per il censimento delle partecipazioni pubbliche (art 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014) nonché la scheda di rilevazione per il

censimento dei rappresentanti delle Amministrazioni presso Organi di Governo, Società ed Enti (art 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

Si trasmette il presente provvedimento al Consiglio comunale per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
dott. Arturo Brindisi